

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 093/CSA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 054CSA– RIUNIONE DEL 16 DICEMBRE 2016

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente; Avv. Stefano Agamennone - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO CALC. SKORUPSKY LUKASZ AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA PESCARA/EMPOLI DEL 6.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 75 dell'8.11.2016)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Pescara – Empoli, disputato in data 6 novembre 2016 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionisti Serie A infliggeva al Sig. Lukask Skorupsky la sanzione dell'ammenda di €10.000,00 per aver, *“al 44° del secondo tempo, in occasione della segnatura del quarto goal dell'Empoli, ripetutamente assunto un atteggiamento gravemente provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”*.

Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione il calciatore Skorupsky, il quale sosteneva, in primo luogo, l'incompetenza della Procura Federale a segnalare la violazione contestata, assumendo, tra l'altro, l'errata ricostruzione della condotta che lo stesso avrebbe posto in essere. Il giocatore in questione, infatti, si sarebbe limitato ad esultare per il gol realizzato dal compagno di squadra e, conseguentemente, nessuna violazione sarebbe stata dallo stesso commessa. Infine, il Sig. Skorupsky lamentava l'eccessiva entità della sanzione irrogata, richiamando precedenti giurisprudenziali più favorevoli ed appellandosi alla correttezza del proprio comportamento generale.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale, tenutasi in data 16 dicembre 2016, è presente l'Avv. Massimo Diana, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva come l'assunto del Sig. Skorupsky relativo all'incompetenza del collaboratore della Procura Federale ad avviare il procedimento disciplinare sia fondato.

L'art. 35, comma 1.1, C.G.S. stabilisce, infatti, che *“i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”*, identificando, in tal modo, i soggetti legittimati ad avviare l'iter sanzionatorio disciplinare ed escludendo da tale novero la Procura Federale. A ciò si aggiunga, altresì, che il comma 1.3 del predetto articolo circoscrive la legittimazione del Procuratore Federale alle segnalazioni al Giudice Sportivo relative *“ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema non visti dall'arbitro”*, circostanza questa non riconducibile al caso di specie. Ne consegue che, nella fattispecie in esame, il collaboratore della Procura Federale non era legittimato a refertare la condotta del Sig. Skorupsky al fine di avviare l'iter disciplinare e, pertanto, la Corte ritiene opportuno rimettere gli atti alla stessa

Procura Federale per le valutazioni di competenza in ordine all'eventuale deferimento dell'odierno reclamante

Per questi motivi, la C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dal calc. Skorupsky Lukasz e annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO S.S.D. UNIONE SANREMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GAETA MARCO SEGUITO GARA SPORTING RECCO/UNIONE SANREMO DEL 04.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 6.12.2016)

Con reclamo del 07.12.2016 l'SDD Unione Sanremo ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. 56 del 06.12.2016, con il quale veniva inflitta al calciatore Marco Gaeta la sanzione della squalifica per 3 giornate di squalifica *“per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”*.

La reclamante ha chiesto l'annullamento o, in subordine, un'equa diminuzione della sanzione disciplinare, sia perché si sarebbe trattato di un episodio avvenuto in azione di gioco, sia perché il fatto contestato sarebbe stato involontario e, comunque, non violento, per non aver provocato dolore ed altre conseguenze all'avversario.

La Corte ritiene che il ricorso meriti parziale accoglimento perché, dal referto arbitrale non risulta che, a seguito del fatto, il calciatore avversario abbia riportato conseguenze lesive, né tantomeno abbia sofferto dolore.

In relazione alla giurisprudenza di questa Corte, il fatto contestato appare inidoneo a costituire condotta violenta, sia per le mancate conseguenze per come certificate dal rapporto arbitrale, sia per l'inidoneità del mezzo a provocarle.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Unione Sanremo di Sanremo (Imperia) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO SIG. NOFRI ONOFRI FEDERICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FORLÌ/TERAMO DEL 4.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 90/DIV del 5.12.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, infliggeva all'allenatore Federico Nofri Onofri la sanzione della squalifica per 4 gare effettive per la condotta dallo stesso tenuta nella partita Forlì/Teramo Calcio S.r.l..

Il Giudice ha così motivato la propria decisione: *“per comportamento offensivo e minaccioso verso un assistente arbitrale; allontanato, ritardava l'uscita dal recinto di gioco costringendo l'arbitro ad ulteriore ritardo nella ripresa del gioco”*.

Avverso la decisione il Sig. Federico Nofri Onofri, con atto del 15.12.2016, proponeva reclamo, eccependo l'illogicità, l'infondatezza e l'illegittimità del provvedimento adottato nei propri confronti, perché sarebbero stati travisati i fatti in quanto le “offese” e “minacce” sarebbero state rivolte ad un calciatore della propria squadra e non ad un assistente arbitrale, ed inoltre non sarebbe stata ritardata l'uscita dal recinto di gioco. Per tale ragione la sanzione inflitta sarebbe stata illogica e sproporzionata.

Ritiene la Corte che il ricorso debba essere parzialmente accolto.

La ricostruzione degli eventi, come riportata nel referto arbitrale, il quale ha valore di prova privilegiata, come più volte dichiarato da codesta Corte Sportiva di Appello, non può essere oggetto di contestazione, in assenza di altri elementi probatori.

In relazione ai fatti contestati, però, la Corte ritiene la sanzione irrogata particolarmente gravosa, atteso che dagli stessi risulta che l'Onofri, più che un comportamento offensivo, abbia tenuto nei confronti dell'assistente arbitrale un atteggiamento minaccioso.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Nofri Onofri Federico riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente; Prof. Giovanni Serges - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO U.S. AGROPOLI 1921 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TIBONI CHRISTIAN SEGUITO GARA CITTÀ DI CIAMPINO/AGROPOLI 1921 DEL 27.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 30.11.2016)

Con reclamo dell'8.12.2016 la US Agropoli 1921 impugnava la decisione del Giudice Sportivo Nazionale del Dipartimento Interregionale della LND di cui al Com. Uff. n. 54 con la quale era stato inflitta la squalifica di 4 giornate effettive al calciatore Tiboni Christian per avere colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto, ed aver successivamente protestato determinando un ritardo di due minuti nella ripresa del gioco, nel corso della partita del 27.11.2016 contro la squadra Città di Ciampino. A sostegno dell'impugnazione deduceva la eccessiva gravosità della sanzione in quanto, a dire della reclamante, la condotta non integrava gli estremi dell'atto di violenza di particolare gravità. Aggiungeva che l'assenza di precedenti in capo al calciatore avrebbe dovuto condurre ad una sanzione più ridotta ed invocava alcuni precedenti ritenuti conferenti nei quali analoghi comportamenti erano stati sanzionati con una squalifica di due giornate.

Il reclamo risulta parzialmente fondato.

In effetti pur trattandosi di comportamento certamente censurabile e di condotta gravemente antisportiva il giudizio complessivo dell'episodio può essere attenuato lievemente considerata anche l'assenza di precedenti disciplinari in capo all'atleta nonché la circostanza che esso non si inserisce in un momento di contrasto di gioco, essendo il pallone lontano dalla posizione del giocatore, ma può essere ricondotto ad una esasperazione di forza agonistica.

Alla luce delle predette considerazioni la sanzione può essere circoscritta a tre giornate effettive.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla U.S. Agropoli 1921 di Agropoli (Salerno) riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO F.C.D. ALTOVICENTINO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARBONARO PAOLO SEGUITO GARA ECLISSE CARENIEVIGINA /ALTOVICENTINO DELL'8.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 09.12.2016)

Con reclamo del 12.12.2016 la F.C.D. Altovicentino impugnava il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND di cui al Com. Uff. n. 60 del 9.12.2016 con il quale, a seguito della partita svoltasi in data 8.12.2016 contro la Eclisse Carenievigina, veniva irrogata al calciatore Carbonaro Paolo la squalifica di tre gare effettive per aver colpito con due schiaffi al volto un calciatore avversario.

A sostegno dell'impugnazione la reclamante deduceva che l'episodio non si era in realtà verificato in quanto il direttore di gara aveva registrato un diverso evento consistente in un diverbio

avvenuto a fine gara tra il calciatore Carbonaro ed un suo compagno di squadra (Pandolfi Luca) all'interno dello spogliatoio.

Sosteneva che il diverso episodio, ritenuto comunque irrilevante dal punto di vista disciplinare, non poteva essere assunto a fondamento di una decisione che sanzionava un diverso comportamento nella specie inesistente.

Il ricorso è fondato.

In effetti il referto arbitrale indica chiaramente che il direttore di gara, nell'accingersi a raggiungere lo spogliatoio, constatava che il calciatore Carbonaro Paolo "dava due schiaffi sul volto di un compagno di squadra" con la conseguenza che il comportamento che è stato invece valutato dal giudice sportivo è del tutto diverso in quanto si riferisce a "due schiaffi al volto di un calciatore avversario".

Pertanto la valutazione compiuta dal Giudice, e la conseguente valutazione in ordine alla gravità dell'evento ed alla sanzione, si riferisce con evidenza ad un comportamento che non ha avuto luogo.

Ne consegue la sicura erroneità del provvedimento e la conseguente esigenza di annullamento della sanzione.

Per questi motivi la C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla F.C.D. Altovicentino S.R.L. di Valdagno (Vicenza) e annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma l'8 marzo 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio